

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI AMMINISTRATIVI, SANITARI E OSPEDALIERI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO.

SCHEMA DI CONTRATTO

Nr. di rep.

(Richiami alle esigenze da soddisfare con il contratto, alle procedure di gara seguite, al bando ed alle relative modalità di pubblicazione, nonché alla risultanze del verbale di gara.

*Descrizione delle operazioni di identificazione dei soggetti rappresentanti
l'Amministrazione e l'impresa contraente da parte dell'Ufficiale rogante. Attestazione
circa l'osservanza della normativa antimafia).*

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

1. Nel contesto del presente contratto, l'ASP di Agrigento è indicata con la parola "Amministrazione", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il contraente è indicato con la parola "impresa", rappresentata legalmente da _____, giusta la seguente documentazione, allegata al presente contratto:

1.
2.
3.
4.
5.

Articolo 2

(Norme regolatrici dell'appalto)

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente contratto;
 - b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al D.L.vo 12.4.2006, n. 163;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

Articolo 3

(Notifiche e comunicazioni)

1. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di PEC; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 4

(Oggetto del contratto)

1. Forma oggetto del presente contratto il servizio di pulizia da effettuare secondo le modalità stabilite nel capitolato di gara, dei locali e delle superfici dei prospetti riepilogativi indicati negli allegati A, B e C.
2. Gli allegati A e B e C costituiscono parte del presente contratto.

Articolo 5

(Aumenti e diminuzioni)

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, aumentare o diminuire la prestazione nei limiti del quinto del relativo valore, l'impresa è tenuta ad assecondare la richiesta, in tal senso, dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 11 della legge 18.11.1923, n. 2440, stipulando idoneo atto aggiuntivo.
2. Tale valore viene calcolato sulla base del costo a metro quadrato dell'appalto, distinto per superfici coperte ed esterne.
3. Per prestazioni eccedenti tale limite, ove l'impresa non si avvalga del diritto di risolvere il contratto, la maggiore o minore prestazione viene regolata al prezzo corrente di mercato ed al netto del ribasso che la ditta aveva praticato in sede di gara.

Articolo 6

(Durata del contratto)

1. L'appalto disciplinato dal presente contratto dal _____ al _____.
2. Giusta esplicita previsione contenuta nel bando di gara, in presenza dei necessari presupposti e condizioni, l'appalto potrà essere affidato mediante procedura negoziata per un anno successivo alla scadenza del presente contratto, secondo le procedure di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del D.L.vo 12.4.2006, n. 163.

Articolo 7

(Prezzo contrattuale)

1. Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Amministrazione corrisponderà all'impresa un compenso mensile di € _____, di cui € _____ per IVA, per un valore annuale di € _____, di cui € _____ per IVA, e quindi per un valore complessivo, di € _____, di cui € _____, per IVA.
2. L'impresa si impegna a praticare all'Amministrazione riduzioni del prezzo convenuto, adeguandolo a quello, inferiore, eventualmente praticato a terzi a seguito di altro contratto formalizzato con la P.A. per attività analoghe.

Articolo 8

(Variazioni del prezzo)

1. Il prezzo stabilito al precedente articolo 7 è soggetto a revisione, secondo le modalità precisate ai commi successivi.
2. Decorso un anno di validità del contratto, entro il 30 dicembre, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all'altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall'art. 115 del D.L.vo 12.4.2006, n. 163, accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5.
3. La prima variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici intervenuta tra la data di stipula del contratto e il 31 dicembre dell'anno in corso ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per gli anni successivi, la variazione di prezzo è riconosciuta con le stesse modalità e nella medesima misura indicata ai precedenti commi 2 e 3, assumendo come base, il prezzo oggetto dell'ultima revisione ovvero quello iniziale, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna revisione.
5. Ai sensi dell'art. 115, del D.L.vo 12.4.2006, n. 163, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo, stipulando idoneo atto aggiuntivo.
6. La scadenza del 30 dicembre deve essere rispettata anche per i contratti la cui decorrenza non è fissata al 1° gennaio.
7. Preso atto che è stata indetta da CONSIP il 19.12.2014 gara "per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale" da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, se tale gara fosse aggiudicata nel periodo di validità del presente contratto con prezzi inferiori ai prezzi di cui allo stesso presente contratto, i prezzi del presente contratto dovranno essere ricontrattati alla luce di detta gara.

Articolo 9

(Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore, entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura stessa da parte della ASP di Agrigento - Servizio Provveditorato.
2. Le fatture, uniche per ciascuna mensilità, sono presentate alla ASP di Agrigento - Servizio Provveditorato, accompagnate dalle distinte analitiche dei luoghi ove è stata svolta l'attività, che le rimettono entro 10 giorni dalla ricezione, corredate di una dichiarazione da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può procedersi al pagamento degli importi addebitati, ovvero che l'impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle distinte, è incorsa in inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.
3. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto devono, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall'art. 28 della L.R. 6/2009, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale; nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
4. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conto corrente unico e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. *Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;*
5. Per ottenere i pagamenti, l'impresa dovrà risultare regolare con la propria situazione previdenziale ed assicurativa attraverso il DURC in corso di validità. Qualora l'impresa non sia in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, l'Amministrazione, potrà decidere di corrispondere le somme dovute direttamente all'INPS ed all'INAIL.
6. I pagamenti vengono disposti dalla ASP di Agrigento - Servizio Provveditorato, nelle seguenti

misure:

- mensilmente, al 100% dell'importo dovuto, in assenza di contestazioni;
- trattenendo almeno il 5% dell'importo dovuto, in presenza di contestazioni nelle certificazioni delle distinte di lavoro eseguito;
- il saldo degli importi trattenuti sarà corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo, qualora non sussistano fatti impeditivi di cui agli artt. da 19 a 26.

Articolo 10 **(Deposito cauzionale)**

1. A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'impresa ha presentato polizza fidejussoria n. _____, di € _____, emessa il _____ da _____ (ovvero) l'impresa ha presentato quietanza n. _____ di € _____, emessa il _____ dalla Tesoreria di _____.
2. Tale titolo rimarrà vincolato nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta, avanzata tramite PEC, in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, nei termini e modi previsti e affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, in relazione alle prestazioni eseguite.

Articolo 11 **(Osservanza delle condizioni di lavoro)**

1. L'impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.
2. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate all'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.
4. L'impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, così come previsto dall'art. 9, comma 3, del presente contratto.

Articolo 12 **(Subappalto e responsabilità relative)**

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 118 del D.L.vo 12.4.2006, n. 163.

Articolo 13 **(Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)**

Per le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si applica l'art. 116 del D.L.vo 12.4.2006, n. 163.

Articolo 14 **(Fornitura del materiale)**

3. Sono a totale carico dell'impresa i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia, nonché le spese per l'acquisto del vestiario dei propri dipendenti e per la relativa lavatura e

dotazione minima personale di accessori d'uso personale.

Articolo 15
(Responsabilità dell'impresa)

1. L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 16
(Tutela contro azioni di terzi)

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L'impresa assume inoltre la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
3. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
4. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'impresa in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite.

Articolo 17
(Personale impiegato)

1. Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto, l'impresa comunicherà per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso, l'impresa dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Qualora l'impresa non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'impresa.
4. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà esser munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'impresa.
5. L'impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria ed in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

Articolo 18
(Vigilanza)

1. L'Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Articolo 19
(Forme di inadempimento)

1. L'impresa è formalmente inadempiente quando:
 - a) - ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
 - b) - non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.

Articolo 20

(Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'omissione di servizio è contestata per iscritto dal Responsabile della struttura ove viene rilevata la inadempienza parziale o totale, all'impresa e comunicata, per conoscenza, al Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) dell'ASP di Agrigento - Servizio Provveditorato, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.
L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto l'impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
2. Il non regolare e soddisfacente espletamento della prestazione è contestato per iscritto dal Responsabile della struttura ove viene rilevata la inadempienza parziale o totale, all'impresa e comunicato, per conoscenza, al Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) dell'ASP di Agrigento - Servizio Provveditorato, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 21

(Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare l'eventuale risoluzione del contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare l'eventuale risoluzione del contratto.

Articolo 22

(Determinazione delle penalità)

1. Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio comporta una penalità di importo compreso tra l'uno per mille ed il 15 per cento del canone mensile complessivo pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 21, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'impresa fino al termine di naturale scadenza dell'obbligazione. L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito. Qualora l'omissione non interessi l'intero servizio ma si limiti ad uno o più dei locali e/o superfici oggetto dell'appalto, l'Amministrazione trattiene una somma di entità corrispondente al costo contrattuale del servizio stesso.
2. Ciascuna contestazione di irregolarità del servizio comporta una penalità a carico dell'impresa di importo compreso tra l'uno per mille ed il 10 per cento del canone mensile totale pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze della mancanza ed alla relativa reiterazione. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 21, comma 2, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'impresa fino alla scadenza naturale dell'obbligazione.

Articolo 23

(Applicazione delle penalità)

1. L'importo delle penalità è stabilito dalla Direzione dell'ASP di Agrigento sulla base delle segnalazioni del Responsabile della struttura ove viene rilevata, con provvedimento da comunicare all'impresa tramite PEC.
2. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti della impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'impresa ha stipulato con l'Amministrazione. L'importo delle penalità è versato in apposito capitolo, in conto entrate eventuali dell'Amministrazione stessa alla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione del relativo importo deve avvenire nei termini previsti dall'art. 10, del presente contratto.

4. Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, fermo restando qualsiasi eventuale avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 24

(Richieste di disapplicazione di penalità)

1. Qualora l'impresa intenda chiedere la disapplicazione di penalità comminate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative.
2. L'istanza è inoltrata alla Direzione Generale dell'ASP di Agrigento che decide insindacabilmente con provvedimento motivato da notificare all'impresa, dopo aver acquisito gli atti e le eventuali controdeduzioni da parte del DEC del Servizio Provveditorato.
3. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare la penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con applicazione di penali.
4. Non possono essere disapplicate penalità comminate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.
5. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 25

(Sospensione dei pagamenti)

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.
3. L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, l'impresa non sia posta in regola.
4. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'impresa inadempiente.

Articolo 26

(Ritardo nei pagamenti)

1. La ASP di Agrigento è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro i termini previsti dall'art. 9.
2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso e con le procedure di legge, semprechè il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altre Amministrazioni, dall'autorità giudiziaria o da contestazioni formalizzate e pendenti.

Articolo 27

(Recesso e risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, l'Azienda Sanitaria, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o PEC, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. L'amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Azienda Sanitaria può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:

- (a) Per motivi di pubblico interesse;
- (b) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- (c) In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- (d) Nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto precedentemente;
- (e) Nei casi di morte del titolare della ditta aggiudicataria, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- (f) In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e L'Azienda Sanitaria non ritenga di continuare il rapporto contrattuali con gli altri soci;
- (g) Nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli atti contrattuali;
- (h) Per giusta causa;
- (i) Per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- (b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- (c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- (d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

L'Azienda si riserva la piena facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di tre mesi da comunicare tramite PEC, nel caso intendesse organizzare l'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione con personale proprio o con un sistema diverso dall'appalto, ovvero con qualsiasi altra modalità ritenuta più opportuna a suo esclusivo ed insindacabile giudizio. In tal caso alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere, ad eccezione della quota di investimento non ancora ammortizzata.

Al verificarsi di aumenti o riduzioni temporanee o permanenti, del servizio di pulizia e sanificazione, l'Azienda si riserva inoltre la piena facoltà, nel corso del periodo contrattuale, dandone preavviso con le modalità di cui al precedente comma almeno quindici giorni prima, di estendere il servizio, ovvero di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio stesso, con conseguente variazione del corrispettivo pattuito, in proporzione al servizio realmente elargito.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall'organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso a seguito delle irregolarità, inadempienze o deficienze nella conduzione del

servizio, nelle consegne o nella esecuzione dei lavori, verificate dalla S.A. e contestate alla ditta con formali richiami, ai sensi del presente Capitolato anche se riferite a fattispecie qualitativamente eterogenee, che dovessero verificarsi in numero maggiore di tre, in un periodo continuativo di sessanta giorni, è riconosciuto alla S.A. il diritto di risolvere, unilateralmente, il contratto, mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. o PEC concedendo un preavviso non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei.

In tale ipotesi all'aggiudicatario non è riconosciuto alcun risarcimento per l'anticipata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, in aggiunta ad ogni altro rimedio e diritto di legge, anche nei seguenti casi:

- nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n° 136 del 13.08.2010 come modificato e integrato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n° 187 e di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n° 15/2008 come modificato e integrato dall'art.28, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n° 6/2009, quando la ditta ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- nel caso in cui la ditta, per la terza volta, non rispetti le prescrizioni della Azienda nei termini assegnati;
- nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate su base annua dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale annuo;
- nel caso di violazione, da parte dell'impresa, della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori;
- nel caso in cui l'impresa incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, compreso il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, da parte del legale rappresentante o uno più dirigenti dell'impresa aggiudicataria, ex L.R. 15/2008;
- per mancata produzione entro i termini assegnati della documentazione richiesta;
- nel caso di cessione o sub appalto non autorizzati dalla Azienda committente;
- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- impiego di personale non alle dipendenze della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'ART. 1453 c.c.;
 - per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
 - in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
 - in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
 - per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda.
- inosservanza delle norme di sicurezza nella conduzione e gestione del servizio oggetto dell'appalto;
- utilizzo di prodotti in violazione delle norme, previste dal contratto;
- destinazione dei locali messi a disposizione ad uso diverso da quello stabilito dal contratto senza che sia stata rilasciata idonea autorizzazione da parte del Committente;

Nei casi previsti ai precedenti punti il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

Tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria e verrà immediatamente disposto il congelamento delle fatture in sospeso ed il relativo pagamento.

Si precisa, altresì, che in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta esplicita dell'Ente, il fornitore decaduto avrà l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni, fino a che l'Ente non l'avrà assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.

Resta, inoltre, impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione verso la Ditta aggiudicataria per i danni subiti.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con cui l'Azienda Sanitaria comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva

Articolo 28

(Conseguenze del recesso e della risoluzione)

1. In deroga all'art. 1671 del codice civile, l'impresa ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

Articolo 29

(Recesso parziale)

1. L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare il recesso parziale del contratto nei casi di cessazione di attività di uno o più Organismi tra quelli interessati al servizio, di sospensione o riduzione dell'attività degli stessi Organismi, con conseguente rideterminazione del canone pattuito, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.
2. Il recesso parziale deve essere comunicato all'impresa negli stessi tempi e modi con cui si procede per quello totale.

Articolo 30

(Conseguenze del recesso parziale)

1. In caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'impresa ha diritto all'intero corrispettivo contrattualmente previsto fino a tutto il mese successivo a quello in cui avrà effetto il recesso stesso.

Articolo 31

(Modalità del provvedimento di risoluzione)

1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con Deliberazione a firma della stessa autorità che ha approvato il contratto e sono trasmessi per la registrazione agli stessi Organi di controllo cui era stato a suo tempo sottoposta la Deliberazione di approvazione del contratto.
2. L'adozione della Deliberazione viene notificata all'impresa nei termini e tempi previsti dalle norme in vigore.

Articolo 32

(Effetti della risoluzione)

1. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione.
2. Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'impresa.

3. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per un nuovo appalto definitivo.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
5. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 33

(Risoluzione Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra questa ASP e la ditta appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine del contratto qualunque sia la natura: tecnica, giuridica, amministrativa o sindacale, è competenza del foro di Agrigento;.

Articolo 34

(Spese contrattuali)

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento delle spese per il bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Articolo 35 (Domicilio legale)

1. Agli effetti del presente contratto, l'impresa elegge il proprio domicilio legale in
....., Via..... PEC.....

IL DIRETTORE GENERALE

L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21,22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 32.

L'IMPRESA